



# Comune di Poggio Nativo

Provincia di Rieti  
Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>N. 8<br/>DEL 30.05.2023</b> | APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF -<br>TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 |
|--------------------------------|--|

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **17:28** nella sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

|                         |             |   |
|-------------------------|-------------|---|
| 1 - DIAMILLA VERONICA   | SINDACO     | P |
| 2 - ANTONINI LUDOVICO   | CONSIGLIERE | P |
| 3 - CREMISINI CLAUDIO   | CONSIGLIERE | A |
| 4 - BENEDETTI DANIELA   | CONSIGLIERE | P |
| 5 - LEONI ELEONORA      | CONSIGLIERE | P |
| 6 - PERPETUA PIER LUIGI | PRESIDENTE  | P |
| 7 - PETROZZI MARCO      | CONSIGLIERE | P |
| 8 - TROVARELLI NICOLAS  | CONSIGLIERE | A |
| 9 - UBERTINI MICHELA    | CONSIGLIERE | A |
| 10 - FERRANTE FABIO     | CONSIGLIERE | A |
| 11 - GUIDI MAURO        | CONSIGLIERE | P |

|                    |                   |                  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| IN CARICA    n. 11 | PRESENTI <b>7</b> | ASSENTI <b>4</b> |
|--------------------|-------------------|------------------|

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Pier Luigi PERPETUA

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Luca IACOVACCI

E' presente in aula il Vice Sindaco Stefano Barberi .

La seduta e' pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole

- il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000);

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTO

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- l'articolo 1, comma 652 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, a mente del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;*

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 660, in base al quale *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.*

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/09/2020 avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di dissesto, con relativa approvazione della relazione dell'organo di revisione che ne analizza le cause;

**VISTA** la Deliberazione di C. C. n. 28 del 19/10/2021 relativa all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2020/2022 ai sensi dell'art 259 del TUEL;

**PRESO ATTO** del decreto ministeriale n. 021325 del 3 febbraio 2022, con il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per gli anni 2020/2022;

**PRESO ATTO** della deliberazione C.C. N. 2 del 11/03/2022 con la quale è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato e il documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022 ai sensi dell'art.264 del D.Lgs. n.267/2000;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17/08/2022 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17/08/2022 con la quale è stato approvato il Dups 2021-2023;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/08/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il Dups 2022-2024;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

**VISTO** il Decreto-legge 19 APRILE 2023, che differisce al 31 MAGGIO 2023 il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari;

**VISTO** il Piano economico finanziario 2022-2025 determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 31/05/2022;

**CONSIDERATO** che per mero errore materiale è stato allegato alla delibera di cui al punto precedente esclusivamente l'allegato relativo al PEF 2022-2025 annualità anno 2022, e che occorre, pertanto, procedere con il presente atto a determinare il documento nella sua interezza;

**VISTO** che dal Piano Economico Finanziario così determinato ed allegato alla presente deliberazione emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 di euro **579.437**, così ripartito:

|   |         |
|---|---------|
| <i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO VARIABILE</b></i> | 366.204 |
| <i>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>COSTO FISSO</b></i>     | 213.233 |

#### **RILEVATO CHE:**

- dall'analisi condotta, in atti, **NON** è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria *infra-periodo* del Piano Economico Finanziario MTR-2 2022-2025 redatto, validato e determinato nell'anno 2022, confermando pertanto gli importi, per l'anno 2023, in esso determinati e sopra riportati.
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del*

*ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

| TARIFFE TARI 2023   |         | Utenze domestiche | Utenze non domestiche |
|---|---------|-------------------|-----------------------|
| Percentuale ripartizione                                      |         | %                 | %                     |
| Totale costi variabili  | 366.204 | 89,00 %           | 11,00 %               |
| Totale costi fissi  | 213.233 |                   |                       |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 | -       |                   |                       |
| - parte fissa   | 1.125   |                   |                       |
|   | 212.108 | 92,00 %           | 8,00 %                |
| Totale costo del servizio                                     | 578.312 |                   |                       |

**VISTO** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

**VISTO** il Nuovo il Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 in data odierna;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il parere espresso dal Revisore dei Conti acquisito al prot. n. 3375 in data 29.05.2023 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

PRESENTI: n. 7

ASSENTI: n. 4

FAVOREVOLI: n. 6

CONTRARI: n. 0

ASTENUTI: n. 1 (GUIDI)

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'errore materiale di cui alla delibera n. 12 del 31/05/2022, allegando il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025 redatto nell'anno 2022, relativo al periodo 2022-2025 completo di tutta la documentazione predisposta (Appendice 1- Tool ARERA; Appendice 2 Relazione di accompagnamento; Appendice 3 Dichiarazione di veridicità; Relazione di Validazione) ad integrazione della predetta delibera;
3. di dare atto che, dall'analisi condotta, in atti, **NON** è stata riscontrata alcuna situazione di possibile squilibrio economico finanziario dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani tale da determinare una revisione straordinaria *infra-periodo* del Piano Economico Finanziario MTR-2 2022-2025 redatto, validato e determinato nell'anno 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 31/05/2022, confermando pertanto gli importi, per l'anno 2023, in esso determinati e sopra riportati;
4. di dare atto che il PEF 2022-2025 è stato validato dallo studio Patrizia Baldo con relazione acquisita al protocollo comunale al n.2881 in data 24/05/2022;
5. di approvare il Piano Economico finanziario Tari 2022-2025 annualità 2023-2024-2025 completo di tutti gli allegati, già approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 31/05/2022;
6. di quantificare in euro **578.312,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario al netto delle Entrate di cui all'Articolo 1.4 della Determinazione Arera n. 02/DRIF/2021.

La scomposizione del totale delle entrate tariffarie del PEF 2022-2025 MTR-2 per l'Anno 2023 da articolare agli utenti è la seguente:

| Tariffa variabile | Tariffa fissa   | Tariffa Complessiva |
|-------------------|---|---------------------|
| € 366.204         | € 213.233 (-1.125,00 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021) | 578.312             |

7. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così

come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

8. Di Inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

Il **consiglio comunale** con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

PRESENTI: n. 7

ASSENTI: n. 4

FAVOREVOLI: n. 6

CONTRARI: n. 0

ASTENUTI: n. 1 (GUIDI)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la deliberazione avente ad oggetto “ *APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF – TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I) ANNO 2023* “ immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Pier Luigi PERPETUA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Luca IACOVACCI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 31.05.2023 al 15.06.2023

Poggio Nativo li 31.05.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Luca IACOVACCI

